

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 23 gennaio 2004, n. 1141.

Non sussiste una situazione di ineleggibilità per il direttore sanitario di un'articolazione territoriale di un ente previdenziale.

Omissis.

4. - I tre motivi di ricorso deducono tutti violazione di legge.

4.1. - Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia escluso l'applicabilità allo ..., quale capo area della Sicilia sud-orientale del settore medicina legale dell'INAIL e direttore sanitario dello stesso istituto presso la sede di ..., della causa di ineleggibilità prevista dell'art. 3, comma 9, d.lgs. 502/1992 per i direttori sanitari delle aziende sanitarie locali. Sostiene che tale disposizione sia direttamente e strettamente - non già analogicamente o estensivamente - applicabile ai dipendenti dell'INAIL aventi le stesse funzioni, in dipendenza del rinvio agli istituti normativi previsti per i medici delle unità sanitarie locali dalle norme dell'art. 47 della legge 833/1978, operato dell'art. 13 della legge 222/1984, che realizza la piena equiparazione del direttore sanitario dell'ente previdenziale rispetto all'omologo direttore sanitario dell'unità sanitaria locale.

Omissis.

5. - Il primo motivo di ricorso è infondato perché muove da un presupposto errato, e cioè che l'art. 13 l. 222/1984 realizzi la piena equiparazione, ad ogni effetto giuridico, dei direttori sanitari degli enti previdenziali a quelli delle unità sanitarie locali.

Invero - come questa Corte ha già avuto modo di chiarire nell'ordinanza interlocutoria del 6 marzo 2003, nel valutare la rilevanza della (distinta) questione di legittimità costituzionale - non può non osservarsi, già sul piano letterale, che la norma citata, rubricata "personale medico degli enti previdenziali", si limita a stabilire che "al personale medico degli enti previdenziali si applicano integralmente" non già tutti gli istituti normativi riguardanti i medici delle USL, bensì gli "istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".

L'art. 47 della legge di riforma sanitaria n. 833/1978, rubricato "personale dipendente", reca disposizioni concernenti lo stato giuridico ed economico del personale delle USL. Esso stabilisce, al primo comma, che "lo stato giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali è disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego" e, al terzo comma, conferisce una delega al Governo per l'emanazione di "uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare ... lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali" nel rispetto di principi e criteri direttivi indicati nello stesso comma e nei commi seguenti. In nessun luogo, però, esso fa cenno alla disciplina dell'ineleggibilità. Né, conseguentemente, la disciplina dell'ineleggibilità del personale delle USL è contenuta nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, attuativo della delega in questione (anche in virtù dell'art. 1 della legge 22 ottobre 1979, n. 510, che ha prorogato al 20 dicembre 1979 la scadenza della delega stessa, maturata il 30 giugno 1979 ai sensi dell'art. 47 l. 833/1978); ed infatti il d.lgs. 502/1992, contenente la previsione di ineleggibilità invocata dal ricorrente, non ha alcun riferimento alla delega di cui all'art. 47 cit., essendo stato emanato in esecuzione di una diversa delega, quella conferita al governo dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Né l'invocata causa di ineleggibilità può essere annoverata tra "i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego", cui fa rinvio il primo comma dell'art. 47 cit. Ed invero, ancorché nell'ordinamento giuridico si rinvenivano numerose norme limitative dell'elettorato passivo il cui presupposto si radica in particolari posizioni di pubblici impiegati, un principio generale di ineleggibilità non è certamente configurabile in presenza dei contrastanti principi secondo cui le cause di ineleggibilità sono tassativamente stabilite con legge ed hanno carattere eccezionale. Deve quindi concludersi che la causa di ineleggibilità in esame non rientra tra gli istituti normativi previsti dall'art. 13 l. 222/1984.

Tale conclusione trova conferma anche sul piano logico-sistematico. L'art. 13 l. 222/1984, infatti, è inteso a disciplinare il contenuto del rapporto di impiego dei medici dipendenti dagli enti previdenziali, ossia il complesso delle posizioni giuridiche soggettive reciprocamente intercorrenti tra i medici e l'ente da cui dipendono, ed il richiamato art. 47 l. 833/1978 contempla, appunto, istituti giuridici (disciplina dei ruoli del personale, tabelle di equiparazione per il personale proveniente da altre amministrazioni, esercizio della libera attività professionale dei medici dipendenti, attività didattiche e scientifiche degli stessi, comandi, ecc.) aventi tale funzione e

sinteticamente richiamati dall'espressione "stato giuridico", che vi figura; l'ineleggibilità a una carica pubblica, invece, riguarda l'accesso alla stessa (mentre la qualità rivestita dall'interessato nell'ambito del rapporto di servizio ne costituisce semplicemente il presupposto) e, dunque, di per sé non incide sui diritti dell'impiegato, ma concerne la posizione del cittadino che si candida a tale carica, al quale è posto un impedimento giuridico a divenire soggetto passivo del rapporto elettorale, cioè ad essere eletto. Per quanto la congiunta disciplina, in un medesimo testo normativo, sia del contenuto del rapporto di pubblico impiego che di cause di ineleggibilità non sia infrequente, è tuttavia da escludere, in difetto di specifici indizi in senso contrario, che il legislatore del 1984 intendesse, con il rinvio di cui si discute, disciplinare anche il tema dell'ineleggibilità. Conseguentemente, non vi è ragione di interpretare con maggiore ampiezza, oltre i limiti sopra individuati, la portata dello stesso rinvio.

La riferibilità della previsione di cui all'art. 3, comma 9, d.lgs. 502/1992 ai "direttori sanitari" degli enti previdenziali (ove tale qualifica effettivamente esista nell'ordinamento di detti enti), non può, dunque, fondarsi sulla diretta applicazione della norma; d'altro canto, l'estensione analogica della stessa è pacificamente esclusa, dato il carattere eccezionale delle previsioni di ineleggibilità. La statuizione della sentenza impugnata di rigetto del motivo di gravame attinente all'esaminata causa di ineleggibilità va dunque confermata, sia pure rettificando nei sensi sopra esposti le diverse (ed invero sommarie) argomentazioni svolte dalla stessa sentenza in proposito (art. 384, secondo comma, c.p.c.).

Le conclusioni cui si è pervenuti, infine, assorbono ogni altra considerazione sul tema in discussione, compresa, in particolare, quella sulla effettività del "rilievo elettorale" dell'attività di istituto svolta dal dott. ... durante la campagna elettorale, cui si riferiscono i documenti depositati per la prima volta dal ricorrente nel presente giudizio di legittimità (con la conseguenza che la relativa produzione documentale è irrilevante, oltre che inammissibile ai sensi dall'art. 372 c.p.c.).

Omissis.